



TRIBUNALE DI PESCARA

-SEZIONE LAVORO -

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva;
esaminati gli atti di causa;
ritenuta la propria competenza funzionale;
ritenuto che la proclamazione operata dalla officiata commissione elettorale non sia in linea con il criterio di attribuzione dei seggi previsto dagli artt. 2 e 18 dell'Accordo Interconfederale 20.12.1993, applicabile alla fattispecie;
ravvisata la configurabilità del fumus boni iuris e del periculum in mora giustificativi della misura cautelare invocata dall'associazione sindacale ricorrente;

p.q.m.

sospende i risultati delle operazioni elettorali di rinnovo R.S.U. di cui agli atti di causa, compensando le spese e competenze relative alla presente procedura di cognizione sommaria.

Pescara, 1.7.2011.

IL GIUDICE
(Dott. Carmine Maffei)

TRIBUNALE DI PESCARA
- 1 LUG. 2011
DEPOSITATO IL

Il Cancelliere
(Irma Daniele)

Cuen. 4-7.11
Daly